

COMUNE DI BORGO CHIESE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO:	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021, DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021 E NOTA INTEGRATIVA. ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 233-BIS DEL D.LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di marzo, alle ore 20.30 nella sala delle riunioni in Brione, presso lo stabile già sede municipale dell'estinto Comune di Brione, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:
PUCCI CLAUDIO
POLETTI MICHELE
BODIO FABIO
ZULBERTI ALESSANDRA
FACCINI MICHELE
POLETTI SILVIA
FACCINI CRISTINA
GNOSINI KATIA
BERTINI EFREM
TAMBURINI MIRKO
SPADA ROBERTO
FERRARI EFREM
SARTORI ANDREA

Assenti i signori: Leotti Giuseppe, Butterini Giovanni.

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Pucci Claudio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021, DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021 E NOTA INTEGRATIVA. ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 233-BIS DEL D.LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
-----------------	--

Prima che abbia inizio la trattazione dell'argomento in oggetto, si allontanano dall'aula i consiglieri signori Spada Roberto, Ferrari Efrem, Sartori Andrea, per le ragioni esposte dal capogruppo di minoranza signor Spada e riportate a verbale; sono pertanto presenti in sala dieci consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la L.P. 09.12.2015, n. 18, recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della L.P. 03.08.2015, n. 22, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel Titolo I del D.lgs. 23.06.2011, n. 118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa legge ha inoltre individuato gli articoli del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che trovano applicazione nei confronti degli enti locali della Provincia Autonoma di Trento e stabilito, all'art. 54, che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini hanno pertanto adottato gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati), che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto l'art. 50 della L.P. 09.12.2015, n. 18 che, recependo l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm., fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del D.lgs. 16.03.1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)".

Riscontrato che, con l'integrazione al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018 sottoscritta in data 26.11.2018 che si richiama agli atti, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso, fra le altre, l'opportunità di un differimento dei termini di formazione e approvazione del bilancio per tutti i comuni della Provincia Autonoma di Trento specificando quanto segue:

"- Il termine del 31 dicembre 2018 previsto dall'art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è posticipato al 31 marzo 2019 ed è autorizzato l'esercizio provvisorio fino al medesimo termine;

- sono conseguentemente differiti al 28 febbraio 2019 i termini previsti dall'art. 174, comma 1, del D.lgs. 267/2000 per la presentazione all'organo consiliare da parte dell'organo esecutivo dello schema di bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2019/2021".

Precisato ulteriormente che il D.lgs. 267/2000 prevede che gli enti adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale e predispongano il bilancio consolidato.

Richiamata la precedente deliberazione consiliare n. 34 dd. 05.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Rinvio al 2020 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019".

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 17.01.2019, relativa alle principali novità introdotte dalle disposizioni locali e nazionali in materia di programmazione e contabilità, dove è tra l'altro precisato che è stato abrogato l'obbligo del bilancio consolidato per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; ciò in quanto la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) prevede all'art. 1, comma 831, la

modifica del comma 3 dell'art. 233-bis del D.lgs. 267/2000, rendendo facoltativa la redazione del bilancio consolidato per i comuni sopra specificati; gli enti locali che intendono avvalersi della facoltà di non approvare il bilancio consolidato dovranno manifestare tale volontà o nel provvedimento consiliare di approvazione del bilancio finanziario 2019/2021 o con apposita separata deliberazione; resta inteso che rimane comunque in vigore l'obbligo di adozione della contabilità economico-patrimoniale anche per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti a partire dal 01.01.2019.

Valutato di avvalersi, essendo la popolazione comunale residente inferiore ai 5.000 abitanti, della facoltà di cui al precedente capoverso di non predisporre il bilancio consolidato, contemplata dal comma 3 dell'art. 233-bis del D.lgs. 267/2000, per le seguenti motivazioni:

- il rilevante investimento in termini di risorse umane, tenuto conto dell'alto livello di specializzazione necessario per predisporre il bilancio consolidato, al momento non nella disponibilità dell'ente;
- la complessità e la mole di adempimenti introdotti dalla contabilità armonizzata, che già mettono in difficoltà i servizi finanziari degli enti e in particolare quelli di piccole dimensioni;
- il fatto che le informazioni fornite da tale documento contabile, la cui valenza è solo conoscitiva, non sono da ritenersi significative, date le dimensioni del Comune e le funzioni che esso persegue attraverso i propri enti e società partecipate e tali da giustificare gli investimenti gestionali necessari.

Evidenziato, per quanto riguarda i vincoli di finanza pubblica, quanto segue:

- con la legge di stabilità per l'anno 2016 (L. 208 dd. 28/12/2015), ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica in attuazione di quanto sancito dall'art. 9 della L. 243/2012, venne stabilito che gli enti, fra cui i Comuni, dovevano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, fra le entrate e le spese finali; l'applicazione della normativa statale anche per i Comuni della Provincia di Trento fu confermata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1468 dd. 30.08.2016;
- la legge di bilancio per l'anno 2017 (L. n. 232 dd. 11.12.2016), al comma 466 dell'art. 1, confermò lo stesso principio, aggiungendo che per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, poteva essere considerato il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento; tale facoltà era già stata prevista dalla L.P. 05.08.2016, n. 14;
- con l'art. 10, comma 2, della L.P. 03.08.2018, n. 15 venne stabilito che la Provincia e gli Enti locali, ai fini dell'applicazione della L. 243/2012 sopra citata, avrebbero potuto includere fra le entrate finali anche quelle ascrivibili all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, accertato nelle forme di legge e rappresentato nel rendiconto; il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 25 dd. 03.10.2018 e successivo messaggio dd. 05.10.2018, evidenziò, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale in materia, che per il 2018 i Comuni potevano utilizzare l'avanzo di amministrazione per investimenti senza alcuna limitazione;
- la Provincia Autonoma di Trento, tramite l'Unità di missione strategica coordinamento enti locali politiche territoriali e della montagna, con nota dd. 11.01.2019 prot. n. P324/2019/19036/S.7-2019-2, ha informato i Comuni in merito alle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (legge 30.12.2018, n. 145) relative al concorso degli obiettivi di finanza pubblica, precisando quanto segue:
 - a decorrere dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, i Comuni potranno utilizzare sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 118/2011 (art. 1, comma 820);
 - i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo come desunto dal solo prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione di cui all'allegato 10 del D.lgs. 118/2011 (art. 1, comma 821);
 - a decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite nella L. 232/2016; con riferimento al saldo di finanza pubblica 2018, restano fermi gli obblighi di monitoraggio e certificazione, mentre non trovano applicazione le sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo positivo per l'anno 2018 (art. 1, comma 823); resta ferma l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell'anno 2017 accertato dalla Corte dei Conti ai sensi dei commi 477 e 478 dell'art. 1 della L. 232/2016 (art. 1, comma 823);
- per l'anno 2019 quindi, stando alla normativa provinciale citata, l'avanzo di amministrazione può essere incluso fra le entrate finali ai fini del rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica; resta comunque il fatto che, come già evidenziato, sull'argomento il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è espresso solo limitatamente all'anno 2018; per il momento e in via prudenziale si è valutata l'opportunità di compilare, ai fini della dimostrazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il prospetto approvato con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dd. 30.03.2016, anche se esso non costituisce più allegato obbligatorio al bilancio 2019/2021 allorché tale bilancio venga approvato nel 2019; in detto prospetto non figura fra le entrate l'avanzo di amministrazione: ciò in attesa delle decisioni che saranno assunte a livello

statale, dell'eventuale nuovo prospetto di calcolo che sarà reso disponibile e delle probabili direttive che sull'argomento saranno fornite dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consorzio dei Comuni Trentini.

Richiamata la deliberazione n. 58 dd. 12.07.2018, con la quale la Giunta comunale approvò lo schema di Documento Unico di Programmazione 2019-2021 come allegato al provvedimento.

Dato atto che, con nota prot. n. 5000 dd. 24.07.2018, ai consiglieri comunali fu data comunicazione dell'avvenuto deposito dello schema di DUP 2019-2021, con la possibilità da parte loro di presentare eventuali osservazioni in forma scritta entro trenta giorni dalla data di deposito; entro detto termine non sono pervenute osservazioni dei consiglieri.

Richiamata inoltre la deliberazione n. 33 dd. 05.11.2018, con la quale il Consiglio comunale approvò il DUP 2019-2021 e rinviò a successivo provvedimento la nota di aggiornamento dello stesso.

Visto che con Circolare dd. 29.09.2016, acquisita in pari data a protocollo sub n. 6576, il Consorzio dei Comuni Trentini, al capitolo "Termini e procedimento di approvazione del DUP", ha precisato che la presentazione, da parte della Giunta al Consiglio entro il termine del 15 novembre, della nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto essa non è richiesta allorché si siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) Il DUP sia già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- b) non siano intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato.

Considerato che, ricorrendo le due condizioni di cui al precedente capoverso e causa l'assenza a quel tempo delle condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale completo per il triennio 2019-2021, in particolare per quanto riguarda le spese di investimento, non è stata presentata al Consiglio la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 per l'approvazione entro il predetto termine del 15 novembre, sicché il DUP viene ora proposto per la sua approvazione contestuale a quella del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, unitamente ai relativi allegati e alla nota integrativa allo stesso.

Riscontrato che, con deliberazione n. 8 del 11.02.2019, la Giunta comunale, al fine di poterli presentare al Consiglio comunale per l'approvazione definitiva in tempo utile, ha approvato:

- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;
- lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche;
- lo schema di nota integrativa 2019-2021 al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio.

Preso atto che i suddetti documenti sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla legge 11.12.2016, n. 232 e ss.mm. e da tutte le normative di finanza pubblica.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007), ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Preso atto che la Giunta comunale, nell'ordine con deliberazioni n. 6 e n. 7 di data 11.02.2019, ha approvato le tariffe del servizio acquedotto e quelle del servizio fognatura per l'anno 2019.

Detto che, per quanto riguarda l'Imposta Municipale Semplice, il quadro di riferimento in vigore nel periodo d'imposta 2018 vale sotto ogni profilo (aliquote, esenzioni, agevolazioni, adempimenti) anche per il 2019, anno con riferimento al quale non vengono proposte variazioni; in base all'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 applicabile all'IM.I.S. ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.P. 14/2014, si intende pertanto automaticamente prorogato a tutto il 2019 quanto stabilito in ordine a detta imposta dal Consiglio comunale con deliberazione n. 7 dd. 28.02.2018, ad oggetto: "Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2018".

Visto il parere favorevole reso in ordine ai documenti contabili sopra evidenziati dall'organo di revisione in data 22.02.2019 con verbale n. 1, acquisito a protocollo il 05.03.2019 sub n. 1658, obbligatorio ai sensi dell'art 210 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m. e dell'art. 239 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dato atto che la proposta di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 con i relativi allegati, di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, di nota integrativa al bilancio, unitamente al parere dell'organo di revisione, sono rimasti depositati presso gli uffici comunali a disposizione dei consiglieri fino ad oggi e che dell'avvenuto deposito è stata data comunicazione ai consiglieri stessi con

nota prot. n. 1667 dd. 05.03.2019; ciò, ritenendo di doversi rifare, per quanto riguarda la disciplina del procedimento di formazione e approvazione del bilancio finanziario, agli articoli da 8 a 11 del regolamento di contabilità dell'estinto Comune di Condino, non essendo stato ancora adottato il regolamento comunale di contabilità armonizzata; da parte dei consiglieri non è stata presentata alcuna proposta di emendamento.

Considerato che, successivamente all'approvazione del bilancio, la Giunta comunale provvederà all'adozione dell'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio.

Tenuto presente che il rendiconto della gestione dell'anno finanziario 2017 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 03.05.2018.

Preso atto di quanto relazionato dal Sindaco e di quanto esposto dai singoli Consiglieri intervenuti nel corso della discussione.

Valutato di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., stante l'opportunità di garantire fin da subito la piena operatività.

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., il parere sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e quello sulla regolarità contabile, entrambi espressi dal responsabile del servizio finanziario.

Visto il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", modificato e integrato dal D.lgs. 10.08.2014, n. 126.

Vista la L.P. 09.12.2015, n. 18 - "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Vista la legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

Visto lo Statuto comunale.

Con voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, le cui risultanze finali sono evidenziate nel quadro generale riassuntivo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nonché il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
2. Di dare atto che i predetti documenti sono conformi a quanto stabilito dalla legge 11.12.2016, n. 232 e ss.mm. e da tutte le normative di finanza pubblica.
3. Di avvalersi, per quanto motivato in premessa, della facoltà, prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, di non predisporre il bilancio consolidato; resta confermato il rinvio al 2020 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale (con riferimento all'esercizio finanziario 2019), così come disposto con deliberazione consiliare n. 34 dd. 05.11.2018.
4. Di dichiarare, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., disponendone la pubblicazione all'albo telematico comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci giorni consecutivi.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Chiusa la trattazione dell'argomento posto al punto 2 dell'o.d.g., rientrano in aula i signori Spada Roberto, Ferrari Efrem, Sartori Andrea.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Pucci Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Baldracchi dott. Paolo